

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1350)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(LAMI STARNUTI)

NELLA SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 1965

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e delle altre istituzioni educative e scolastiche italiane dell'ordine elementare funzionanti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 10 agosto 1964, n. 719, è stato disposto che gli alunni delle scuole elementari del territorio metropolitano, sia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, potessero fruire della fornitura gratuita dei libri di testo. Tale provvedimento ha completato la gratuità dell'insegnamento primario.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di estendere agli alunni che frequentano le scuole elementari italiane all'estero sia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonchè agli alunni dei corsi, dopo scuola e classi specia-

li intesi a mantenere la conoscenza della lingua e cultura italiana ai figli dei nostri lavoratori emigrati, il beneficio della già citata legge n. 719 del 1964.

In tal modo l'intera fascia elementare dell'istruzione dell'obbligo diverrebbe effettivamente gratuita anche per i connazionali residenti all'estero e per gli stranieri che intendono entrare nell'orbita della nostra cultura frequentando fin dall'inizio scuole italiane.

L'onere annuo che detto provvedimento comporta non supera i 60 milioni di lire, per l'attuale popolazione scolastica che risulta nell'anno 1964-65 di circa 30 mila alun-

ni di cui un terzo frequentanti le scuole istituite o autorizzate dallo Stato e due terzi le altre istituzioni.

Il provvedimento non è ispirato soltanto dall'intento di non mantenere una odiosa discriminazione fra alunni italiani residenti in Patria ed alunni emigrati all'estero. Esso è dettato anche dalla necessità di incoraggiare le famiglie dei nostri emigrati a

far frequentare ai loro figli scuole nelle quali si continua a coltivare la conoscenza della lingua e della cultura italiana. Perciò si auspica la sollecita approvazione di questa misura che, comportando un onere ben ridotto, consegue evidenti obiettivi di giustizia e conferma agli italiani all'estero la solidarietà e la piena comprensione della madrepatria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I libri di testo adottati nelle scuole italiane dell'ordine elementare funzionanti all'estero sono forniti gratuitamente agli alunni.

Questa norma si applica sia agli alunni delle scuole italiane statali, che a quelli delle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dalla Repubblica italiana, nonché agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o scolastiche dell'ordine elementare di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740.

Art. 2.

Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo, di lettura o sussidiari, adottati nelle scuole od istituzioni educative o scolastiche di cui al precedente articolo 1 è quello stabilito a termini della legge 10 agosto 1964, n. 719.

Art. 3.

Per i libri di testo, di lettura e sussidiari, che siano difformi, a cagione delle particolari caratteristiche delle anzidette e scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati nel territorio metropolitano, il prezzo massimo di copertina è stabilito annualmente con decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria e commercio.

Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1964, n. 719, sarà praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 60 milioni si provvede con riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2333 (lire 30.000.000) e numero 2603 (lire 30.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.